

GR_GERICHTE U 2021 64 vom 8. Februar 2022

GR Gerichte, 2022-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2021_64

FR: GR_GERICHTE U 2021 64 du 8 février 2022

IT: GR_GERICHTE U 2021 64 del 8 febbraio 2022

Regeste

accesso veicolare | Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)

Erwägungen

E. 2

Per ragioni di completezza, qui di seguito si entrerà comunque brevemente nel merito del ricorso.

E. 2.1

Giusta l'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr; CSC 870.100) il comune regola la circolazione locale sulle strade comunali, ad eccezione delle limitazioni della velocità. Provvedimenti alla circolazione sottostanno all'approvazione dell'autorità cantonale. La sovranità delegata ai comuni per le strade comunali è riservata nei limiti del diritto federale (cfr. art. 3 cpv. 1 seg. della Legge federale sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01]). Giusta l'art. 43 cpv. 1 LCStr i veicoli a motore e i velocipedi non devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi. L'ordinamento base del Comune convenuto distingue tra percorsi pedonali (indicati in verde nel PGU) e percorsi pedonali con accesso carrozzabile (indicati in rosa nel PGU). Giusta l'art. 49 della Legge edilizia comunale (LE) i percorsi pedonali e i sentieri turistici sono accessibili a tutti e utilizzabili nell'ambito del rispettivo scopo. Il Comune può emanare divieti di circolazione per biciclette e divieti di equitazione sui tracciati realizzati esclusivamente quali percorsi pedonali e sentieri turistici (cpv. 3). Sulle aree con accesso carrozzabile/pedonale, l'accesso veicolare è concesso ai soli confinanti (cpv. 4).

E. 2.2

Nel caso di specie il PGU è chiaro: dalla fine dell'edificio n. ass. 359 sul fondo n. F._____ risp. dall'inizio dell'accesso alla relativa corte il vicolo "D._____" da strada di quartiere (segnata in giallo) diventa un percorso (esclusivamente) pedonale (segnato in verde). Come notato dal convenuto è dunque chiaro che il tratto in questione non è manifestamente destinato alla circolazione di veicoli a motore; anzi, stando all'art. 49 cpv.

E. 2.3

Il ricorrente osserva che prima della revisione parziale della pianificazione locale nel 2016 il vicolo "D._____" era sì interamente un percorso pedonale, ma stando allo scritto del Municipio del 6 dicembre 1984 (doc. B ricorrente) era parzialmente ammesso un accesso veicolare ai fondi serviti da tale vicolo. Il convenuto ribatte tuttavia a ragione che una precedente approvazione di un uso veicolare del vicolo in questione – come da suddetto scritto del Municipio – è stata superata dall'entrata in vigore del nuovo PGU del novembre

2016, che è chiaro e vincolante riguardo all'utilizzo e che il ricorrente non ha contestato (v. considerando precedente). Irrilevante è il fatto che il convenuto non abbia (ancora) montato alcun segnale di divieto di circolazione per tale tratto poiché, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ciò non basta per ammettere un'autorizzazione di transito da parte del convenuto.

E. 2.4

Va però ancora esaminato se sono date le condizioni per un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 8 cpv. 1 LALCStr.

- 8 -

E. 2.4.1

Giusta l'art. 8 cpv. 1 LALCStr su strade pubbliche chiuse alla circolazione di veicoli a motore, il proprietario della strada deve autorizzare l'accesso alla propria abitazione o ditta se le caratteristiche tecniche della strada lo consentono. L'accesso può essere limitato ai veicoli a motore leggeri e alle motociclette, nonché a determinati orari. Ulteriori eccezioni devono essere disciplinate in un atto normativo. Come giustamente indicato dal convenuto, l'art. 8 cpv. 1 LALCStr ha ripreso l'art. 10 cpv. 1 dell'abrogata Ordinanza d'applicazione della Legge federale sulla circolazione stradale (cfr. Messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno no. 14 /2007 – 2008, pag. 803). Trova dunque applicazione la giurisprudenza del Tribunale amministrativo relativa alla vecchia norma. In base ad essa, la sola proprietà di un immobile non legittima l'appello all'art. 8 cpv. 1 LALCStr. Solo coloro che hanno la loro abitazione principale o la loro ditta lungo l'unica via di allacciamento chiusa alla circolazione possono appellarsi a questa norma e solo per quanto l'accesso preteso serva i loro bisogni e non quelli di terzi (cfr. PTA 1999 n. 53 consid. 4b).

E. 2.4.2

Il convenuto sostiene che suddetta norma non è applicabile al sentiero pedonale in questione. Ma anche ammettendo che essa sia applicabile, a mente del convenuto non sarebbero adempiti i suoi presupposti. La questione se nel termine "strade pubbliche chiuse alla circolazione di veicoli a motore" di cui all'art. 8 cpv. 1 LALCStr rientrino anche delle strade destinante a percorso esclusivamente pedonale ma teoreticamente transitabili con veicoli adatti – come nel caso di specie – non deve essere chiarita in questa sede. Infatti, ammesso che così sia, i requisiti dell'art. 8 cpv. 1 LALCStr in questo caso non sono dati. Il ricorrente è domiciliato ad Ascona, per cui l'edificio in questione non è la sua abitazione principale. Nemmeno il suo studio legale si trova in detto edificio. Di conseguenza, egli non può appellarsi a un diritto all'accesso secondo l'art. 8 cpv. 1 LALCStr.

- 9 -

E. 2.5

Inconferente è infine il paragone esposto dal ricorrente con la prassi adottata dal convenuto riguardo a una strada agricola/forestale e a un percorso pedonale con accesso carrozzabile perché trattasi di oggetti diversi con condizioni diverse (riguardo ai percorsi pedonali con accesso carrozzabile v. sopra consid. 2.3). 3. Riassumendo, il ricorso va ritenuto irricevibile. E pur entrandone nel merito esso andrebbe respinto.

E. 4

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.